

STATUTO

**IL BORGO SOCIETA'
COOPERATIVA SOCIALE
ONLUS**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: PECCIOLI PI VIA FONTANA 2

Numero REA: PI - 137492

Codice fiscale: 01568890501

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 05-04-2005 - Statuto completo	2
--	---

	sto di statuto.	
	L'assemblea, udito quanto esposto dal Presidente dopo breve	
	discussione, all'unanimità dei presenti, delibera di abrogare	
	il vecchio testo di statuto sociale e di adottare il nuovo	
	testo; lo statuto medesimo, nella sua nuova forma, quale da	
	me notaio innanzi letta, viene allegato al presente atto sot-	
	to la lettera "A", firmato dalla costituita e da me notaio	
	per formarne parte integrante e sostanziale.	
	Non essendovi altro a deliberare il Presidente dichiara chiu-	
	sa l'assemblea, essendo le ore diciassette e minuti quaranta-	
	cinque.	
	Le spese del presente atto sono a carico della società coope-	
	rativa.	
	Richiesto io notaio ho redatto il presente verbale, del qua-	
	le, alla presenza degli intervenuti, ho dato lettura alla	
	costituita, che dietro mia interpellanza lo approva ricono-	
	scendolo conforme a verità e con me notaio lo sottoscrive,	
	essendo le ore diciotto e minuti dieci.	
	Scritto da persona di mia fiducia con macchina dattilografica	
	sotto la mia direzione e completato di mio pugno su un foglio	
	per pagine quattro.	
	F.TO MONICA PANTANI - SERGIO NAPOLITANO NOTAIO.	
	ALLEGATO "A" AL N. 10191 DI RACCOLTA	
	Statuto	
	TITOLO I	
	4	

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA		
Art. 1 (Costituzione e denominazione)		
È costituita, ai sensi della legge 381/91, con sede nel comu-		
ne di Peccioli (Pisa) la Società Cooperativa denominata "Il		
Borgo Società cooperativa sociale ONLUS".		
La Cooperativa potrà istituire, con delibera dell'organo am-		
ministrativo, sedi secondarie, succursali, agenzie e rappre-		
sentanze anche altrove.		
Art. 2 (Durata)		
La Cooperativa ha durata fino al 31 dicembre 2050 e potrà es-		
sere prorogata con deliberazione dell'Assemblea, salvo il di-		
ritto di recesso per i soci dissenzienti.		
TITOLO II		
SCOPO - OGGETTO		
Art. 3 (Scopo mutualistico)		
La Cooperativa, conformemente alla legge 381/91, non ha scopo		
di lucro; suo fine è il perseguimento dell'interesse generale		
della comunità alla promozione umana e all'integrazione so-		
ciale dei cittadini attraverso la gestione di servizi so-		
cio-sanitari ed educativi ai sensi dell'art. 1, lett. a) del-		
la legge 381/91.		
La Cooperativa si ispira ai principi che sono alla base del		
movimento cooperativo internazionale ed in rapporto ad essi		
agisce. Questi principi sono: la mutualità, la solidarietà,		
la democraticità, l'impegno, l'equilibrio delle responsabi-		
5		

	lità rispetto ai ruoli, lo spirito comunitario, il legame con	
	il territorio, un equilibrato rapporto con lo Stato e le i-	
	stituzioni pubbliche.	
	La Cooperativa intende realizzare i propri scopi sociali an-	
	che mediante il coinvolgimento delle risorse della comunità,	
	dei volontari, dei fruitori dei servizi ed enti con finalità	
	di solidarietà sociale, attuando in questo modo - grazie	
	all'apporto dei soci - l'autogestione responsabile dell'im-	
	presa.	
	La Cooperativa, nel rispetto delle disposizioni della legge	
	381/91, è creata e gestita sul modello dell'impresa sociale e	
	dell'organizzazione multi-stakeholders, rispettando le prero-	
	gative di mutualità interna ed esterna.	
	La Cooperativa intende realizzare i propri scopi sociali, o-	
	perando di preferenza nell'ambito territoriale della Provin-	
	cia di Pisa e la Toscana in genere, mediante il coinvolgimen-	
	to delle risorse della comunità, e in special modo volontari,	
	fruitori dei servizi ed enti con finalità di solidarietà so-	
	ciale, attuando in questo modo - grazie anche all'apporto dei	
	soci lavoratori - l'autogestione responsabile dell'impresa.	
	La Cooperativa opera in forma mutualistica e senza fini spe-	
	culativi tramite la gestione in forma associata dell'impresa	
	che ne è l'oggetto, dando continuità di occupazione lavorati-	
	va ai soci alle migliori condizioni economiche, sociali e	
	professionali.	
	6	

	La tutela dei soci lavoratori viene esercitata dalla Coopera-	
	tiva e dalle Associazioni di rappresentanza nell'ambito delle	
	leggi in materia, degli Statuti sociali e dei Regolamenti in-	
	terni.	
	La Cooperativa può operare anche con terzi non soci.	
	A norma della legge 142/01 e successive modificazioni il so-	
	cio di cooperativa stabilisce con la propria adesione o suc-	
	cessivamente all'instaurazione del rapporto associativo un	
	ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma	
	o in qualsiasi altra forma, consentita dalla legislazione vi-	
	gente con cui contribuisce al raggiungimento dello scopo so-	
	ciale.	
	Art. 4 (Oggetto sociale)	
	Considerato lo scopo mutualistico, definito nell'art. 3 del	
	presente Statuto, la Cooperativa ha come oggetto l'attività	
	di assistenza domiciliare, la gestione di centri diurni, di	
	residenze sanitarie assistenziali, di telesoccorso e di te-	
	leassistenza; il trasporto di persone anziane e/o disabili e,	
	in generale, di soggetti non completamente autosufficienti;	
	la gestione di asili nido e di servizi per l'infanzia e l'a-	
	dolescenza.	
	La società potrà inoltre svolgere:	
	a) l'attività di assistenza a soggetti in stato di bisogno o	
	in situazioni svantaggiate dal punto di vista fisico, psichi-	
	co e sociale;	
	7	

	b) l'erogazione e/o la consegna a domicilio di pasti ai sog-	
	getti di cui sopra (anziani e persone svantaggiate);	
	c) l'attività di formazione e partecipazione a progetti di	
	ricerca con enti pubblici e privati, in ambito regionale, na-	
	zionale e comunitario, nei settori sopra descritti;	
	d) l'erogazione di servizi socio sanitari e di informazione	
	al cittadino a mezzo di sistemi telefonici o telematici;	
	e) la partecipazione a iniziative stabilite dal piano sanita-	
	rio nazionale e dal piano integrato sociale regionale;	
	f) l'attività di animazione territoriale, intesa come momento	
	di socializzazione e aggregazione per le fasce più deboli	
	(organizzazione di feste, gite, tombole..);	
	g) il servizio di accompagnamento per il trasporto scolastico;	
	h) servizio di sorveglianza scolastica;	
	i) in generale, tutte le attività previste dalla Legge 381/91.	
	L) attività inquadrabili nel turismo sociale, quali gestione	
	di case vacanza ed altre strutture adatte al soggiorno di	
	soggetti svantaggiati compresa l'attività di organizzazione	
	del tempo libero (fine settimana e vacanze);	
	La cooperativa organizza il servizio e la distribuzione del	
	lavoro, che può svolgersi sia presso la sede e le unità loca-	
	li, sia presso terzi, sia presso il domicilio degli assistiti.	
	Il ricavato dell'attività svolta dai soci cooperatori è con-	
	ferito alla cooperativa, che ripartisce tra tutti i soci coo-	
	operatori tale ricavato, secondo quanto disposto dallo statuto	
	8	

	e dai regolamenti sociali.	
	Ognuna delle predette attività potrà essere comunque svolta	
	in forma diretta e/o in appalto o convenzione con Enti Pub-	
	blici o privati in genere.	
	Nei limiti e secondo le modalità previste dalle vigenti norme	
	di legge la Cooperativa potrà svolgere qualunque altra atti-	
	vità connessa o affine agli scopi sopraelencati, nonché potrà	
	compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni di	
	natura immobiliare, mobiliare, commerciale, industriale e fi-	
	nanziaria necessarie od utili alla realizzazione degli scopi	
	sociali o comunque, sia direttamente che indirettamente, at-	
	tinenti ai medesimi.	
	Le attività di cui al presente oggetto sociale saranno svolte	
	nel rispetto delle vigenti norme in materia di esercizio di	
	professioni riservate per il cui esercizio è richiesta l'i-	
	scrizione in appositi albi o elenchi.	
	La Cooperativa potrà compiere tutti gli atti e negozi giuri-	
	dici necessari o utili alla realizzazione degli scopi socia-	
	li, ivi compresa la costituzione di fondi per lo sviluppo	
	tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento	
	aziendale e l'adozione di procedure di programmazione plu-	
	riennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento a-	
	ziendale, ai sensi della legge 31.01.92, n. 59 ed eventuali	
	norme modificative ed integrative; potrà, inoltre, emettere	
	obbligazioni, se consentite dalla legge, ed altri strumenti	
	9	

	finanziari ed assumere partecipazioni in altre imprese a sco-	
	po di stabile investimento e non di collocamento sul mercato.	
	La Cooperativa può ricevere prestiti da soci, finalizzati al	
	raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i	
	limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalità di	
	svolgimento di tale attività sono definite con apposito Rego-	
	lamento approvato dall'Assemblea sociale.	
	La cooperativa può aderire ad un gruppo cooperativo pariteti-	
	co ai sensi dell'art. 2545 septies c.c.	
	TITOLO III	
	SOCI COOPERATORI	
	Art. 5 (Soci)	
	Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore	
	al minimo stabilito dalla legge.	
	I soci cooperatori:	
	• concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla	
	formazione degli organi sociali e alla definizione della	
	struttura di direzione e conduzione dell'impresa;	
	• partecipano alla elaborazione di programmi di sviluppo e	
	alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché	
	alla realizzazione dei processi produttivi dell'azienda;	
	• contribuiscono alla formazione del capitale sociale e par-	
	tecipano al rischio d'impresa.	
	Possono essere soci cooperatori persone fisiche appartenenti	
	alle seguenti categorie:	
	10	

	1) soci lavoratori , vale a dire persone fisiche che possiedono i necessari requisiti tecnico professionali e svolgono la loro attività lavorativa per il raggiungimento degli scopi sociali, mettendo a disposizione le proprie capacità professionali, in rapporto allo stato di attività ed al volume di lavoro disponibile. I soci lavoratori partecipano ai risultati economici ed alle decisioni sulla loro destinazione;	
	2) soci volontari , persone fisiche che prestano la loro attività gratuitamente, esclusivamente per fini di solidarietà ai sensi e per gli effetti della legge 381/91 e nei limiti previsti dalla legge;	
	3) soci fruitori , persone fisiche o giuridiche, che usufruiscono direttamente o indirettamente dei servizi della Cooperativa.	
	Possono essere soci cooperatori anche le persone giuridiche nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo dell'attività delle Cooperative sociali.	
	Possono essere soci associazioni ed enti che siano in grado di concorrere all'oggetto sociale.	
	Ogni socio è iscritto in un'apposita sezione del Libro dei Soci in base alla appartenenza a ciascuna delle categorie su indicate.	
	In nessun caso possono essere soci coloro che esercitano, in proprio imprese identiche od affini, o partecipano a società che, per l'attività svolta, si trovino in effettiva concorrenza.	
	11	

	renza con la Cooperativa, secondo la valutazione del Consi-	
	glio di Amministrazione .	
	I soci, indipendentemente dal tipo di contratto instaurato,	
	possono prestare la loro attività anche presso altri datori	
	di lavoro o committenti previa richiesta di autorizzazione	
	scritta al consiglio di amministrazione della cooperativa e	
	sempre che l'attività in questione non sia in contrasto con	
	le finalità mutualistiche della cooperativa o in concorrenza	
	agli scopi sociali della stessa .	
	Art. 6 (Categoria speciale di soci)	
	La Cooperativa, con delibera dell'assemblea ordinaria, potrà	
	istituire una categoria speciale di soci ai sensi dell'art.	
	2527, comma 3, del codice civile, i cui diritti ed obblighi	
	sono disciplinati dal presente articolo.	
	Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale non potrà	
	in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci co-	
	operatori.	
	In tale categoria speciale potranno essere ammessi, in ragio-	
	ne dell'interesse al loro inserimento nell'impresa o al fine	
	di completare la loro formazione, soggetti in grado di con-	
	tribuire al raggiungimento degli scopi sociali.	
	La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria spe-	
	ciale viene fissata dal Consiglio di Amministrazione al mo-	
	mento dell'ammissione e comunque per un termine non superiore	
	a cinque anni.	
	12	

	Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di	
	voto solo nelle deliberazioni relative all'approvazione del	
	bilancio e non può rappresentare altri soci. I voti espressi	
	dai soci appartenenti alla categoria speciale non possono in	
	ogni caso superare un decimo dei voti spettanti all'insieme	
	dei soci presenti ovvero rappresentati in Assemblea. I soci	
	appartenenti alla categoria speciale non possono essere elet-	
	ti nell'Organo amministrativo della Cooperativa e non godono	
	dei diritti di cui agli artt. 2422 e 2545 <i>bis</i> del codice ci-	
	vile.	
	Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'art. 18 del	
	presente statuto, il socio appartenente alla categoria	
	speciale può recedere in qualsiasi momento, salvo l'even-	
	tuale risarcimento del danno, con un preavviso di almeno	
	tre mesi. Il recesso ha effetto tanto con riguardo al rap-	
	porto sociale che al rapporto mutualistico, allo spirare	
	del suddetto termine.	
	Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla	
	speciale categoria, oltre a quelle individuate per i soci	
	cooperatori dall'art. 16 del presente statuto:	
	a) l'inosservanza dei doveri inerenti la formazione;	
	b) la carente partecipazione alle assemblee sociali ed ai mo-	
	menti di partecipazione predisposti dalla Cooperativa.	
	c) l'inopportunità, sotto il profilo economico, organizzativo	
	e finanziario del suo inserimento nell'impresa;	
	13	

	d) l'inosservanza dei doveri di leale collaborazione con la	
	compagine societaria;	
	e) il mancato adeguamento agli standard produttivi	
	Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente	
	alla speciale categoria potrà essere escluso dal Consiglio di	
	Amministrazione anche prima della scadenza fissata al momento	
	della sua ammissione per il godimento dei diritti pari ai so-	
	ci ordinari.	
	Qualora intenda essere ammesso a godere dei diritti che spettano ai soci ordinari, il socio appartenente alla speciale	
	categoria deve presentare, sei mesi prima della scadenza del	
	predetto periodo, apposita domanda all'Organo amministrativo	
	che deve verificare la sussistenza dei requisiti.	
	La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli Amministratori nel libro	
	dei soci.	
	In caso di mancato accoglimento, l'Organo amministrativo deve, entro 60 giorni dal ricevimento della domanda, notificare	
	all'interessato la deliberazione di esclusione.	
	TITOLO IV	
	SOCI SOVVENTORI	
	Art. 7 (Soci sovventori)	
	Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del presente	
	statuto, possono essere ammessi alla Cooperativa soci	
	sovventori, di cui all'art. 4 della legge 31 gennaio 1992, n.	
	14	

59.	
Art. 8 (Conferimento e quote dei soci sovventori)	
I conferimenti stessi possono avere ad oggetto denaro, beni	
in natura o crediti, e rappresentano la quota di partecipa-	
zione unica e divisibile ma rispettando comunque il limite	
del valore minimo di Euro 100,00 ed il massimo previsto	
dall'art. 2525, comma 2, del codice civile.	
Art. 9 (Alienazione delle quote dei soci sovventori)	
Salvo che sia diversamente disposto dall'assemblea ordinaria	
in occasione della loro ammissione, le quote dei sovventori	
possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente pre-	
vio gradimento del Consiglio di Amministrazione.	
Il socio che intenda trasferire la quota, o parte di essa,	
deve comunicare al Consiglio di Amministrazione il proposto	
acquirente ed il Consiglio ha la facoltà di pronunciarsi en-	
tro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione se-	
condo le modalità previste dal successivo articolo 22.	
In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indica-	
to dal socio che intende trasferire la quota, il Consiglio	
provvederà ad indicarne altro gradito, e in mancanza il socio	
potrà vendere a chiunque.	
Art. 10 (Deliberazione di emissione)	
L'emissione delle azioni destinate ai soci sovventori deve	
essere disciplinata con deliberazione dell'assemblea ordi-	
naria, con la quale devono essere stabiliti:	
15	

	a) l'importo complessivo dell'emissione;	
	b) l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dal Consiglio di Amministrazione, del diritto di opzione dei soci	
	cooperatori sulle quote emesse;	
	c) il termine minimo di durata del conferimento;	
	d) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli	
	eventuali privilegi attribuiti alle quote, fermo restando	
	che il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in	
	misura superiore a due punti rispetto al dividendo corri-	
	sposto previsto per i soci cooperatori;	
	e) i diritti patrimoniali in caso di recesso, potendo preve-	
	dere la distribuzione delle eventuali riserve divisibili.	
	Al socio sovventore sono attribuiti i voti nelle assemblee	
	della società secondo il versamento del capitale sociale, co-	
	me segue:	
	1 voto fino a 1.000,00 euro;	
	2 voti fino a 2.000,00 euro;	
	3 voti fino a 5.000,00 euro;	
	4 voti fino a 8.000,00 euro;	
	5 voti oltre 12.000,00 euro.	
	In ogni caso i voti attribuiti ai soci sovventori non devono	
	superare il terzo dei voti spettanti a tutti i soci.	
	Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti	
	dei soci sovventori verranno computati applicando un coeffi-	
	ciente correttivo determinato dal rapporto tra il numero mas-	
	16	

	simo dei voti ad essi attribuibili per legge e il numero di	
	voti da essi portati.	
	Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi patrimoniali ai sensi della precedente lettera d), qualora si debba	
	procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di	
	perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo costituito	
	mediante i conferimenti dei sovventori in proporzione al rapporto tra questo ed il capitale conferito dai soci cooperatori.	
	La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti	
	che vengono attribuiti al Consiglio di Amministrazione ai fini dell'emissione delle quote dei soci sovventori.	
	Art. 11 (Recesso dei soci sovventori)	
	Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 codice civile, ai	
	soci sovventori il diritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito	
	dall'assemblea in sede di emissione delle quote a norma del	
	precedente articolo.	
	Oltre a quanto espressamente stabilito dal presente statuto,	
	ai sovventori si applicano le disposizioni dettate a proposito dei soci ordinari, in quanto compatibili con la natura del	
	rapporto. Non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione e le clausole di incompatibilità.	
	TITOLO V	
	IL RAPPORTO SOCIALE	
	17	

Art. 12 (Domanda di ammissione)

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare al

Consiglio di Amministrazione domanda scritta che dovrà

contenere, se trattasi di persona fisica:

a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo

di nascita;

b) la categoria dei soci a cui chiede di essere iscritto ed i

motivi della richiesta;

c) l'indicazione della effettiva attività svolta, della con-

dizione professionale, delle specifiche competenze posse-

dute;

d) l'ammontare del capitale che propone di sottoscrivere, il

quale non dovrà comunque essere inferiore, né superiore,

al limite minimo e massimo fissato dalla legge e dallo

statuto;

e) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente

il presente statuto e di attenersi alle deliberazioni le-

galmente adottate dagli organi sociali;

f) la espressa e separata dichiarazione di accettazione della

clausola arbitrale contenuta negli artt. 40 e seguenti del

presente statuto.

Se trattasi di società, associazioni od enti, oltre a quanto

previsto nei precedenti punti a), b), d), e) e f) relativi

alle persone fisiche, la domanda di ammissione dovrà al-

tresì contenere:

	a) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica	
	e la sede legale;	
	b) l'organo sociale che ha autorizzato la domanda e la re-	
	lativa deliberazione;	
	c) la qualifica della persona che sottoscrive la domanda.	
	Il Consiglio di Amministrazione, accertata l'esistenza dei	
	requisiti di cui al precedente art. 5, delibera sulla domanda	
	secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mu-	
	tualistico e l'attività economica svolta.	
	La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'in-	
	teressato e annotata, a cura degli amministratori, sul libro	
	dei soci.	
	La legittimazione all'esercizio dei diritti sociali consegue	
	all'iscrizione al libro dei soci.	
	Il Consiglio di Amministrazione deve, entro sessanta giorni,	
	motivare le deliberazione di rigetto della domanda di ammis-	
	sione e comunicarla agli interessati.	
	Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli ammi-	
	nistratori, chi l'ha proposta può, entro il termine di deca-	
	denza di sessanta giorni dalla comunicazione del diniego,	
	chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale	
	delibera sulle domande non accolte, se non appositamente con-	
	vocata, in occasione della successiva convocazione.	
	Gli Amministratori, nella relazione al bilancio, o nella nota	
	integrativa allo stesso, illustrano le ragioni delle determi-	
	19	

nazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.	
Art. 13 (Obblighi dei soci)	
Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dal-	
lo statuto, i soci sono obbligati:	
a) al versamento con le modalità e nei termini fissati dal	
Consiglio di Amministrazione:	
- della tassa di ammissione, a titolo di contributo una tan-	
tum finalizzato allo sviluppo della cooperativa, che non	
sarà restituita in alcun caso;	
- del capitale sottoscritto;	
- dell'eventuale sovrapprezzo determinato dall'assemblea in	
sede di approvazione del bilancio su proposta degli ammi-	
nistratori;	
b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e	
delle deliberazioni adottate dagli organi sociali.	
Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci	
è quello risultante dal libro soci. La variazione del domici-	
lio del socio ha effetto dopo trenta giorni dalla ricezione	
della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera rac-	
comandata alla Cooperativa.	
Art. 14 (Perdita della qualità di socio)	
La qualità di socio si perde:	
- per recesso, esclusione, fallimento o per causa di morte,	
se il socio è persona fisica;	
- per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento o liqui-	
20	

	dazione, se il socio è diverso da persona fisica.	
	Art. 15 (Recesso del socio)	
	Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il so-	
	cio:	
	a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;	
	b) che non si trovi più in grado, di partecipare al raggiun-	
	gimento degli scopi sociali;	
	c) che cessi in via definitiva il rapporto di lavoro con la	
	Cooperativa ovvero l'attività di volontariato presso la	
	stessa;	
	d) non intenda proseguire nell'attività cooperativa.	
	La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomandata	
	alla società. Gli amministratori devono esaminarla, entro	
	sessanta giorni dalla ricezione.	
	Se non sussistono i presupposti del recesso, gli amministra-	
	tori devono darne immediata comunicazione al socio, che entro	
	sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può ri-	
	correre al Collegio Arbitrale con le modalità previste ai	
	successivi artt. 40 e seguenti	
	Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale	
	dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della	
	domanda.	
	Per i rapporti mutualistici tra socio cooperatore e società,	
	il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in cor-	
	so, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con	
	21	

	la chiusura dell'esercizio successivo.	
	Tuttavia, il Consiglio di Amministrazione potrà, su richiesta	
	dell'interessato, far decorrere l'effetto del recesso	
	dall'annotazione dello stesso sul libro dei soci.	
	Art. 16 (Esclusione)	
	L'esclusione può essere deliberata dal Consiglio di Ammini-	
	strazione, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei con-	
	fronti del socio che:	
	a) non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli	
	scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti richiesti	
	per l'ammissione, come previsto dall'articolo 5, per tutte le	
	categorie di soci;	
	b) risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che	
	derivano dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti approva-	
	ti dall'assemblea dei soci o che ineriscano il rapporto mu-	
	tualistico, nonché dalle deliberazioni adottate dagli organi	
	sociali, salva la facoltà del Consiglio di Amministrazione di	
	accordare al socio un termine non superiore a quarantacinque	
	giorni per adeguarsi;	
	c) previa intimazione da parte degli amministratori, entro il	
	termine di 60 giorni, se non adempia al versamento del valore	
	delle azioni sottoscritte o nei pagamenti di eventuali debiti	
	contratti ad altro titolo verso la società;	
	d) nel caso di socio lavoratore qualora incorra in una delle	
	cause di interruzione del rapporto di lavoro prevista dal	
	22	

	CCNL di riferimento, indicato nel regolamento interno, adot-	
	tato ai sensi dell'art. 6 della legge 142/01, e nel caso di	
	socio volontario, qualora abbia cessato l'attività di volon-	
	tariato;	
	e) svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con la	
	Cooperativa, senza l'esplicita autorizzazione dell'Organo am-	
	ministrativo;	
	f) manchi reiteratamente di partecipare alle iniziative so-	
	ciali, dimostri completa mancanza di interesse alla propria	
	permanenza in società o diserti senza giustificato motivo e-	
	spresso in forma scritta a tre assemblee consecutive.	
	Il socio lavoratore può essere escluso quando il rapporto di	
	lavoro cessi per qualsiasi causa.	
	Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre	
	opposizione al Collegio Arbitrale ai sensi dell'art. 40 e se-	
	guenti, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione.	
	Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la riso-	
	luzione dei rapporti mutualistici pendenti.	
	L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei	
	soci, da farsi a cura degli Amministratori.	
	Art. 17 (Delibere di recesso ed esclusione)	
	Le deliberazioni assunte in materia di recesso ed esclusione	
	sono comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata con	
	ricevuta di ritorno. Le controversie che insorgessero tra i	
	soci e la Cooperativa in merito ai provvedimenti adottati	
	23	

	dall'Organo amministrativo su tali materie sono demandate al-	
	la decisione del Collegio arbitrale, regolato dagli artt. 43	
	e seguenti del presente statuto.	
	L'impugnazione dei menzionati provvedimenti è promossa, a pe-	
	na di decadenza, con atto pervenuto alla Cooperativa a mezzo	
	raccomandata entro 60 giorni dalla data di comunicazione dei	
	provvedimenti stessi.	
	Art. 18 (Liquidazione della quota)	
	I soci receduti od esclusi, hanno esclusivamente il diritto	
	al rimborso della quota effettivamente liberata, eventualmen-	
	te rivalutata a norma del successivo art. 23, comma 4, lette-	
	ra c), la cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio	
	dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto socia-	
	le, limitatamente al socio, diventa operativo e, comunque, in	
	misura mai superiore all'importo effettivamente versato ed e-	
	ventualmente rivalutato.	
	La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo,	
	ove versato, qualora sussista nel patrimonio della società e	
	non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai	
	sensi dell'art. 2545-quinquies, terzo comma, del codice civi-	
	le.	
	Il pagamento è effettuato entro 180 giorni dall'approvazione	
	del bilancio stesso.	
	Art. 19 (Morte del socio)	
	In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio	
	24	

	defunto hanno diritto di ottenere il rimborso delle quote in-	
	teramente liberate, eventualmente rivalutate, nella misura e	
	con le modalità di cui al precedente articolo 18.	
	Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare,	
	unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di	
	spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione dalla	
	quale risultino gli aventi diritto.	
	Nell'ipotesi di più eredi o legatari essi, entro sei mesi	
	dalla data del decesso, dovranno indicare quello tra essi che	
	li rappresenterà di fronte alla società.	
	In difetto di tale designazione si applica l'art. 2347 2° e	
	3° comma del codice civile.	
	Art. 20 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, re-	
	sponsabilità dei soci cessati)	
	La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in favore	
	dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio decedu-	
	to, ove questo non sia stato richiesto entro un anno dalla	
	data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo	
	scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo, fatti	
	comunque salvi i diritti a favore degli eredi del socio de-	
	funto.	
	Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il rim-	
	borso nel termine suddetto sarà devoluta con deliberazione	
	del Consiglio di Amministrazione alla riserva legale.	
	I soci esclusi per i motivi indicati nell'art. 16, lettere	
	25	

	b), c) ed e), dovranno provvedere al risarcimento dei danni	
	ed al pagamento dell'eventuale penale, ove determinata nel	
	regolamento.	
	Comunque, la Cooperativa può compensare con il debito deri-	
	vante dal rimborso delle quote, del sovrapprezzo, o dal paga-	
	mento della prestazione mutualistica e dal rimborso dei pre-	
	stiti, il credito derivante da penali, ove previste da appo-	
	sito regolamento, e da risarcimento danni e da prestazioni	
	mutualistiche fornite, anche fuori dai limiti di cui all'art.	
	1243 codice civile.	
	Il socio che cessa di far parte della società risponde verso	
	questa per il pagamento dei conferimenti non versati, per un	
	anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione hanno avuto	
	effetto.	
	Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo	
	si manifesta l'insolvenza della società, il socio uscente è	
	obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto.	
	Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili	
	verso la società gli eredi del socio defunto.	
	TITOLO VI	
	PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE	
	Art. 21 (Elementi costitutivi)	
	Il patrimonio della società è costituito:	
	1) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:	
	a) dai conferimenti effettuati dai soci operatori rappre-	
	26	

	sentati da quote di valore minimo pari a Euro 100,00;	
	b) dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, confluen-	
	ti nel fondo per il potenziamento aziendale;	
	2) dalla riserva legale formata con gli utili e con il valore	
	delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti	
	o esclusi ed agli eredi di soci deceduti;	
	3) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le	
	somme versate dai soci;	
	4) dalla riserva straordinaria;	
	5) da ogni altra riserva costituita dall'assemblea e/o pre-	
	vista per legge.	
	Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la cooperativa	
	con il suo patrimonio e, conseguentemente, i soci nel limite	
	delle quote sottoscritte.	
	Ciascun socio non può detenere una quota superiore ai limiti	
	fissati dalla legge.	
	Le riserve indivisibili non possono essere ripartite tra i	
	soci né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimen-	
	to della società.	
	Art. 22 (Vincoli sulle quote e loro alienazione)	
	Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli	
	volontari, né essere cedute con effetto verso la società sen-	
	za l'autorizzazione degli amministratori.	
	Il socio che intende trasferire, anche in parte, la propria	
	quota deve darne comunicazione agli amministratori con lette-	
	27	

	ra raccomandata, fornendo relativamente all'aspirante acqui-	
	rente le indicazioni previste nel precedente art. 12. con	
	particolare riferimento al possesso dei requisiti soggettivi.	
	Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve es-	
	sere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimen-	
	to della richiesta.	
	Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la pro-	
	pria partecipazione e la società deve iscrivere nel Libro dei	
	Soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire	
	socio in una delle categorie indicate nel presente statuto.	
	Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve es-	
	sere motivato. Contro il diniego il socio entro sessanta	
	giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre oppo-	
	sizione al Collegio Arbitrale.	
	E' autorizzato alle condizioni di cui all'articolo 2529 del	
	Codice Civile , l'acquisto con decisione del Consiglio di Am-	
	ministrazione, da parte della cooperativa delle proprie quote.	
	Art. 23 (Bilancio di esercizio)	
	L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni	
	anno.	
	Alla fine di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione	
	provvede alla compilazione del progetto di bilancio e alla	
	redazione della documentazione informativa ai sensi della	
	normativa vigente e alla stesura della relazione sull'anda-	
	mento della gestione sociale.	
	28	

	La relazione del Consiglio di Amministrazione, oltre a quanto	
	previsto dalle leggi vigenti, deve illustrare l'andamento	
	dell'attività della Cooperativa anche nei suoi risvolti so-	
	ciali, con particolare riguardo ai benefici prodotti a van-	
	taggio delle persone a cui favore opera la Cooperativa, dei	
	soci e della comunità territoriale.	
	Il progetto di bilancio deve essere presentato all'assemblea	
	dei soci per l'approvazione entro centoventi giorni dalla	
	chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta	
	giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure	
	lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed	
	all'oggetto della società, segnalate dagli amministratori	
	nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella	
	nota integrativa al bilancio.	
	L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla destina-	
	zione degli utili annuali destinandoli:	
	a) a riserva legale nella misura non inferiore al 30%;	
	b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo del-	
	la cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31.1.92 n. 59,	
	nella misura prevista dalla legge medesima;	
	c) ad eventuale rivalutazione gratuita del capitale socia-	
	le, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della	
	legge 31 gennaio 1992, n. 59;	
	d) ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite	
	stabilito dal codice civile per le cooperative a mutualità	
	29	

	prevalente.	
	L'Assemblea può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme	
	restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costi-	
	tuzione di riserve indivisibili, oppure a riserve divisibili	
	tra i soci sovventori.	
	La Cooperativa può utilizzare le riserve divisibili per di-	
	stribuire i dividendi ai soci sovventori nella misura massima	
	prevista dalla legge per le cooperative a mutualità prevalen-	
	te.	
	Art. 24 (Ristorni)	
	Il Consiglio di Amministrazione che redige il progetto di bi-	
	lancio di esercizio, può appostare somme al conto economico a	
	titolo di ristorno a favore dei soci prestatori e fruitori,	
	qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualisti-	
	ca.	
	L'Assemblea, in sede di approvazione del bilancio, delibera	
	sulla destinazione del ristorno che potrà essere attribuito	
	mediante una o più delle seguenti forme:	
	- erogazione diretta;	
	- aumento gratuito della quota detenuta da ciascun socio;	
	- emissione di quote di sovvenzione.	
	La Cooperativa, in sede di approvazione del bilancio di eser-	
	cizio, su proposta del Consiglio di Amministrazione, potrà	
	deliberare a favore dei soci prestatori i trattamenti econo-	
	mici previsti dall'art. 3 comma secondo, lettera b) della	
	30	

	Legge n. 142 del 2001, secondo le modalità ivi contemplate.	
	La ripartizione del ristorno ai singoli soci, dovrà essere	
	effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi	
	mutualistici intercorrenti fra la Cooperativa ed il socio	
	stesso secondo quanto previsto in apposito regolamento da ap-	
	provarsi ai sensi dell'art. 2521 ultimo comma da predisporre	
	a cura degli amministratori sulla base, per i soci lavorato-	
	ri, dei seguenti criteri (singolarmente presi o combinati tra	
	loro):	
	a) Le ore lavorate ovvero retribuite nel corso dell'anno;	
	b) La qualifica / professionalità;	
	c) I compensi erogati;	
	d) Il tempo di permanenza nella società;	
	e) La tipologia del rapporto di lavoro;	
	f) La produttività.	
	I ristorni per i soci fruitori saranno corrisposti in base ai	
	corrispettivi pagati alla cooperativa per le prestazioni ri-	
	cevute.	
	TITOLO VII	
	ORGANI SOCIALI	
	Art. 25 (Organi)	
	Sono organi della società:	
	a) l'Assemblea dei soci;	
	b) il Consiglio di Amministrazione;	
	c) il Collegio dei Sindaci, se nominato;	
	31	

	d) L'organo di controllo contabile, se nominato.	
	Art. 26 (Assemblee)	
	Le assemblee sono ordinarie e straordinarie.	
	La loro convocazione deve effettuarsi mediante lettera racco-	
	mandata A.R. ovvero raccomandata a mano o altro mezzo di co-	
	municazione, anche via e-mail, idoneo a garantire la prova	
	dell'avvenuta ricezione individuato dal Consiglio di Ammini-	
	strazione, inviata a ciascun socio almeno quindici giorni	
	prima dell'adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luo-	
	go, la data e l'ora della prima e della seconda convocazione,	
	che deve essere fissata in un giorno diverso da quello della	
	prima. In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità,	
	l'assemblea si reputa validamente costituita quando siano	
	presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto,	
	tutti gli amministratori e i sindaci effettivi, se nominati.	
	Tuttavia ciascuno degli interventi può opporsi alla discus-	
	sione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficiente-	
	mente informato.	
	Art. 27 (Funzioni dell'Assemblea)	
	L'assemblea ordinaria:	
	1. approva il bilancio e destina gli utili;	
	2. delibera sulla emissione delle quote destinate ai soci	
	sovventori stabilendone gli importi ed i caratteri di cui ai	
	precedenti articoli, nonché sui voti spettanti secondo i con-	
	ferimenti;	
	32	

	3. procede alla nomina degli amministratori;	
	4. procede all'eventuale nomina dei sindaci e del presidente	
	del collegio sindacale e, ove richiesto, del soggetto deputa-	
	to al controllo contabile;	
	5. determina la misura dei compensi da corrispondere agli am-	
	ministratori ed ai sindaci, anche stabilendo un massimale an-	
	nuo e delegando al Consiglio di amministrazione di stabilire	
	anno per anno l'importo del compenso da erogare effettivamen-	
	te, sulla base delle disponibilità economiche della coopera-	
	tiva;	
	6. approva i regolamenti interni;	
	7. delibera sulla responsabilità degli amministratori e dei	
	sindaci;	
	8. delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua	
	competenza dalla legge e dal presente statuto.	
	Essa ha luogo almeno una volta all'anno nei tempi indicati	
	all'art. 23.	
	L'assemblea inoltre può essere convocata tutte le volte che	
	il Consiglio di Amministrazione lo creda necessario, ovvero	
	per la trattazione di argomenti che tanti soci che rappresen-	
	tano almeno un decimo dei voti spettanti a tutti i soci sot-	
	topongano alla loro approvazione, facendone domanda scritta	
	agli amministratori.	
	In questo ultimo caso, la convocazione deve avere luogo senza	
	ritardo e comunque non oltre sessanta giorni dalla data della	
	33	

	richiesta.	
	La convocazione su richiesta dei soci non è ammessa per argo-	
	menti sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge, su	
	proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o	
	di una relazione da essi predisposta.	
	L'Assemblea, a norma di legge, è considerata straordinaria	
	quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello	
	statuto e sugli altri argomenti previsti dall'art. 2365 cod.	
	civ.	
	Art. 28 (Costituzione e quorum deliberativi)	
	In prima convocazione l'assemblea, sia ordinaria che straor-	
	dinaria, è regolarmente costituita quando siano presenti o	
	rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi dirit-	
	to al voto.	
	In seconda convocazione, l'assemblea, sia ordinaria che	
	straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il nu-	
	mero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al	
	voto.	
	Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti	
	dei soci presenti o rappresentati nelle adunanze.	
	Art. 29 (Verbale delle deliberazioni e votazioni)	
	Le deliberazioni dell'assemblea devono constare dal verbale	
	sottoscritto dal presidente e dal segretario o dal notaio. Il	
	verbale deve indicare la data dell'assemblea ed eventualmente	
	anche in allegato l'identità dei partecipanti, anche mediante	
	34	

	semplice indicazione degli assenti; deve altresì indicare il	
	risultato delle votazioni e deve consentire anche per allega-	
	to, l'identificazione dei soci favorevoli astenuti o dissen-	
	zienti. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei	
	soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.	
	Il verbale dell'assemblea straordinaria deve essere redatto	
	da un notaio. Il verbale deve essere redatto senza ritardo,	
	nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obbli-	
	ghi di deposito o di pubblicazione.	
	Art. 30 (Voto)	
	Nelle assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano i-	
	scritti nel libro dei soci da almeno novanta giorni e che non	
	siano in mora nei versamenti delle azioni sottoscritte.	
	Ciascun socio persona fisica ha un solo voto, qualunque sia	
	l'ammontare della sua partecipazione; i soci persone giuridi-	
	che potranno avere un massimo di 5 voti come appresso speci-	
	ficato; in tal caso si applica il precedente art. 10, secondo	
	comma.	
	I soci, che per qualsiasi motivo, non possono intervenire	
	personalmente all'assemblea, hanno la facoltà di farsi rap-	
	presentare da altro socio, mediante delega scritta. Nessuno	
	può rappresentare per delega più di un altro socio avente di-	
	ritto al voto.	
	Si applica, in quanto compatibile, l'art. 2372 del codice ci-	
	vile.	
	35	

	Non è ammesso il voto segreto.	
	Art. 31 (Presidenza dell'Assemblea)	
	L'assemblea è presieduta dal presidente del Consiglio di Am-	
	ministrazione ed in sua assenza dal vice presidente del Con-	
	siglio di Amministrazione, ed in assenza anche di questi,	
	dalla persona designata dall'assemblea stessa, col voto della	
	maggioranza dei presenti.	
	Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio.	
	La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è re-	
	datto da un notaio.	
	Art. 32 (Consiglio di Amministrazione)	
	La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione	
	composto da un numero di consiglieri variabile da 3 a 15, e-	
	letti dall'Assemblea ordinaria dei soci, che ne determina di	
	volta in volta il numero.	
	La maggioranza dei componenti del Consiglio è scelta tra i	
	soci cooperatori.	
	I soci sovventori non possono in ogni caso essere più di un	
	terzo dei componenti del Consiglio di Amministrazione.	
	I componenti dell'organo amministrativo durano in carica per	
	il periodo fissato all'atto della nomina; in mancanza di fis-	
	sazione di termine, essi durano in carica fino a revoca o a	
	dimissioni.	
	Il Consiglio elegge nel suo seno il presidente ed il vice	
	presidente.	
	36	

Art. 33 (Compiti del Consiglio di Amministrazione)

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione della società, esclusi solo quelli riservati all'assemblea dalla legge. Allo stesso è attribuita la competenza sulle materie previste dall'articolo 2365 comma secondo del codice civile.

Il Consiglio può delegare parte delle proprie attribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall'art. 2381 del codice civile, dei poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi componenti, oppure ad un comitato esecutivo formato da alcuni dei suoi componenti, determinandone il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.

Ogni 180 (centottanta) giorni gli organi delegati devono riferire agli Amministratori e al Collegio sindacale sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Cooperativa e dalle sue controllate.

Art. 34 (Convocazioni e deliberazioni)

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei consiglieri.

	La convocazione è fatta dal presidente a mezzo lettera, fax o	
	e-mail da spedirsi non meno di cinque giorni prima dell'adu-	
	nanza e, nei casi urgenti, a mezzo telegramma, in modo che i	
	Consiglieri e Sindaci effettivi ne siano informati almeno un	
	giorno prima della riunione.	
	Le adunanze del Consiglio di amministrazione sono valide	
	quando vi intervenga la maggioranza degli amministratori in	
	carica.	
	La presenza alle riunioni può avvenire anche per il tramite	
	di mezzi di telecomunicazione. In questo ultimo caso devono	
	comunque essere soddisfatte le seguenti condizioni:	
	1) che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il	
	segretario della riunione, che provvederanno alla formazione	
	e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere la riunione	
	svolta in detto luogo;	
	2) che sia effettivamente possibile al presidente della riu-	
	nione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo	
	svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risul-	
	tati della votazione;	
	3) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire	
	adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;	
	4) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla	
	discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti	
	all'ordine del giorno, nonché quando necessario di visionare,	
	ricevere o trasmettere documenti.	
	38	

	Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti	
	dei presenti.	
	Art. 35 (Integrazione del Consiglio)	
	In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più amministratori,	
	gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dal-	
	l'art. 2386 del codice civile.	
	Se viene meno la maggioranza degli Amministratori, quelli ri-	
	masti in carica devono convocare l'Assemblea perché provveda	
	alla sostituzione dei mancanti.	
	In caso di mancanza sopravvenuta di tutti gli Amministratori,	
	l'Assemblea deve essere convocata d'urgenza dal Collegio sin-	
	dacale, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli	
	atti di ordinaria amministrazione. In caso di mancanza del	
	Collegio sindacale, il Consiglio di Amministrazione è tenuto	
	a convocare l'Assemblea e rimane in carica fino alla sua so-	
	stituzione.	
	Art. 36 (Compensi agli amministratori)	
	Spetta all'Assemblea determinare i compensi dovuti agli ammi-	
	nistratori e ai membri del comitato esecutivo, se nominato,	
	si applica, in ogni caso, il terzo comma dell'articolo 2389.	
	L'Assemblea può delegare al consiglio di amministrazione la	
	determinazione dei compensi degli amministratori e dei membri	
	del comitato esecutivo, se nominato, stabilendo nella stessa	
	delega il compenso massimo ammissibile per ciascun ammini-	
	stratore e l'importo massimo delle eventuali indennità ag-	
	39	

	giuntive di carica; in tal caso il Consiglio di amministra-	
	zione stabilirà di anno in anno, anche in sede di relazione	
	al bilancio d'esercizio, i compensi effettivamente erogabili	
	sulla base della opportunità e sostenibilità economica della	
	cooperativa.	
	Art. 37 (Rappresentanza)	
	Il presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappre-	
	sentanza della Cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio.	
	Il presidente perciò è autorizzato a riscuotere, da pubbliche	
	amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a	
	qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze.	
	Egli ha anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori	
	nelle liti attive e passive riguardanti la società davanti a	
	qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, ed in qua-	
	lunque grado di giurisdizione.	
	La rappresentanza della Cooperativa spetta, nei limiti delle	
	deleghe conferite, anche ai consiglieri delegati, se nomina-	
	ti.	
	Il Consiglio di Amministrazione può nominare direttori gene-	
	rali, institori e procuratori speciali.	
	In caso di assenza o di impedimento del presidente, tutti i	
	poteri a lui attribuiti spettano al vice presidente.	
	Il presidente, previa apposita delibera del Consiglio di Am-	
	ministrazione, potrà conferire speciali procure, per singoli	
	atti o categorie di atti, ad altri consiglieri oppure ad e-	
	40	

	stranei, con l'osservanza delle norme legislative vigenti al	
	riguardo.	
	Art. 38 (Collegio Sindacale)	
	Il Collegio Sindacale, nominato se obbligatorio per legge o	
	se comunque nominato dall'assemblea, si compone di tre membri	
	effettivi, eletti dall'assemblea.	
	Devono essere nominati dall'assemblea anche due sindaci sup-	
	plenti.	
	Il presidente del Collegio Sindacale è nominato dall'assem-	
	blea.	
	I sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla	
	data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio	
	relativo al terzo esercizio della carica.	
	Essi sono rieleggibili.	
	La retribuzione annuale dei Sindaci è determinata dall'Assem-	
	blea all'atto della nomina, per l'intero periodo di durata	
	del loro ufficio.	
	Il Collegio Sindacale, quando nominato, esercita anche il	
	controllo contabile a condizione che sia integralmente compo-	
	sto da revisori contabili iscritti nel registro istituito	
	presso il Ministero della Giustizia.	
	Art. 39 (Controllo contabile)	
	Nel caso in cui non sia stato nominato il Collegio Sindacale	
	o che questo non sia costituito integralmente da revisori	
	contabili iscritti nel registro istituito presso il Ministero	
	41	

	della Giustizia, il controllo contabile sulla società, quando	
	obbligatorio per legge, o comunque deliberato dall'assemblea	
	dei soci, è esercitato ai sensi dell'art. 2409 <i>bis</i> comma pri-	
	mo del codice civile.	
	TITOLO VIII	
	CONTROVERSIE	
	Art. 40 (Clausola Arbitrale)	
	Sono devolute alla cognizione di arbitri rituali secondo le	
	disposizioni di cui al D.Lgs. n. 5/03, nominati con le moda-	
	lità di cui al successivo art. 41, salvo che non sia previsto	
	l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero:	
	a) tutte le controversie insorgenti tra soci o tra soci e so-	
	cietà che abbiano ad oggetto diritti disponibili, anche quan-	
	do sia oggetto di controversia la qualità di socio;	
	b) le controversie relative alla validità delle deliberazioni	
	Assembleari;	
	c) le controversie da amministratori, liquidatori o Sindaci,	
	o nei loro confronti.	
	La clausola arbitrale di cui al comma precedente è estesa a	
	tutte le categorie di soci, anche non cooperatori. La sua ac-	
	cettazione espressa è condizione di proponibilità della do-	
	manda di adesione alla Cooperativa da parte dei nuovi soci.	
	L'accettazione della nomina alla carica di amministratore,	
	sindaco o liquidatore è accompagnata dalla espressa adesione	
	alla clausola di cui al comma precedente.	
	42	

	Art. 41 (Arbitri e procedimento)	
	Gli arbitri sono in numero di:	
	a) uno, per le controversie di valore inferiore ad euro	
	20.000 (ventimila). Ai fini della determinazione del valore	
	della controversia si tiene conto della domanda di arbitrato,	
	osservati i criteri di cui agli artt. 10 e seguenti del	
	c.p.c.;	
	b) tre, per le altre controversie.	
	Gli Arbitri sono nominati dal Presidente dell'Ordine dei	
	Dottori Commercialisti della provincia in cui ha sede la so-	
	cietà. La domanda di arbitrato, anche quando concerne i rap-	
	porti tra soci è notificata alla società, fermo restando	
	quanto disposto dall'art. 35, comma 1 del D. Lgs. n. 5/03.	
	Gli Arbitri decidono secondo diritto. Fermo restando quanto	
	disposto dall'art. 36 D. Lgs. n. 5/03 i soci possono conveni-	
	re di autorizzare gli Arbitri a decidere secondo equità o	
	possono dichiarare il lodo non impugnabile, con riferimento	
	ai soli diritti patrimoniali disponibili.	
	Gli Arbitri decidono nel termine di mesi tre dalla costitu-	
	zione dell'Organo arbitrale, salvo che essi proroghino detto	
	termine per non più di una sola volta nel caso di cui	
	all'art. 35, comma 2, D. Lgs n. 5/03, nel caso in cui sia ne-	
	cessario disporre una C.T.U. o in ogni altro caso in cui la	
	scadenza del termine possa nuocere alla completezza dell'ac-	
	certamento o al rispetto del principio del contraddittorio.	
	43	

	Nello svolgimento della procedura è omessa ogni formalità non	
	necessaria al rispetto del contraddittorio. Gli Arbitri fis-	
	sano, al momento della costituzione, le regole procedurali	
	cui si atterranno e le comunicano alle parti. Essi, in ogni	
	caso, devono fissare un'apposita udienza di trattazione.	
	Le spese di funzionamento dell'Organo arbitrale sono antici-	
	pate dalla parte che promuove l'attivazione della procedura.	
	TITOLO IX	
	SCIoglimento E LIQUIDAZIONE	
	Art. 42 (Scioglimento della cooperativa)	
	La cooperativa si scioglie:	
	a) per il decorso del termine;	
	b) per il conseguimento dell'oggetto sociale o per la soprav-	
	venuta impossibilità a conseguirlo, salvo che l'assemblea non	
	deliberi le opportune modifiche statutarie;	
	c) per l'impossibilità di funzionamento o per la continuata	
	inattività dell'assemblea;	
	d) per la perdita del capitale sociale;	
	e) nelle ipotesi previste dagli artt. 2437 quater e 2473	
	C.C.;	
	f) per deliberazione dell'assemblea.	
	Art. 43 (Liquidatori)	
	L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della società nomi-	
	nerà uno o più liquidatori stabilendone i poteri.	
	Art. 44 (Liquidazione del patrimonio)	
	44	

	In caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio	
	sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel se-	
	guente ordine:	
	- a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai	
	soci ed eventualmente rivalutato;	
	- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della	
	cooperazione, di cui all'art. 11 della legge 31 gennaio 1992,	
	n. 59.	
	TITOLO X	
	DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI	
	Art. 45 (Regolamenti)	
	L'Organo Amministrativo dovrà predisporre i regolamenti in-	
	terni, richiamati dal presente statuto ovvero dalla normativa	
	vigente, o altri che riterrà opportuni per meglio disciplina-	
	re il funzionamento della cooperativa. In tutti i casi i re-	
	golamenti verranno sottoposti all'approvazione dell'assemblea.	
	Art. 46 (Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve	
	e devoluzione)	
	I principi in materia di remunerazione del capitale, di indi-	
	visibilità delle riserve tra i soci cooperatori di devoluzio-	
	ne del patrimonio residuo e di versamento di una quota degli	
	utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo	
	sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono esse-	
	re di fatto osservati.	
	In particolare ai sensi dell'articolo 2514 del codice civile	
	45	

	la cooperativa:	
	(a) non potrà distribuire dividendi in misura superiore	
	all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato	
	di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente ver-	
	sato;	
	(b) non potrà remunerare gli strumenti finanziari offerti in	
	sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due	
	punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;	
	(c) non potrà distribuire riserve fra i soci cooperatori;	
	(d) dovrà devolvere, in caso di scioglimento della cooperati-	
	va, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale	
	sociale rivalutato, e i dividendi eventualmente maturati, ai	
	fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della coo-	
	perazione.	
	Art. 47 (Rinvio)	
	Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le vi-	
	genti norme di legge sulle cooperative sociali di cui alla	
	legge 381/91. Per quanto non previsto dal Titolo VI del Codi-	
	ce Civile contenente "Disciplina delle società cooperative",	
	a norma dell'art. 2519, comma 2, del codice civile, si appli-	
	cano in quanto compatibili, le norme delle società a respon-	
	sabilità limitata.	
	F.TO MONICA PANTANI - SERGIO NAPOLITANO NOTAIO	
	Registrato a Pontedera il 23 febbraio 2005	
	Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite la Camera	
	46	